



SETTORE 4° ANAGRAFICO CERTIFICATIVO

DISPOSIZIONE N.1 DEL 27 NOVEMBRE 2019

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., concernente l'istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del Codice Civile;
- Visti il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e s.m.i., inerente il "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legga 29 dicembre 1993, concernente l'istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";
- Richiamato l'art. 11, comma 11, del predetto Decreto in base al quale "L'Ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione";
- Richiamato l'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale "Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale."
- Verificato che l'istruttoria di numerose comunicazioni presentate al Registro delle Imprese e/o al R.E.A.
 ha evidenziato irregolarità o imperfezioni che ne impediscono l'accoglimento (es. carenze nella documentazione allegata e/o nella compilazione della modulistica presentata e/o di legittimazione del soggetto richiedente, ecc.);
- Richiamato e condiviso il parere del Ministero dello Sviluppo Economico (prot. n.ro 0062349 del 29/12/2008) secondo il quale "... l'art. 11 del D.P.R. 581 ha attribuito agli Uffici del Registro delle Imprese la facoltà da utilizzare secondo il proprio prudente apprezzamento di valutare caso per caso se l'incompletezza della domanda o della relativa documentazione sia di un livello tale da rendere la domanda irricevibile (e quindi non regolarizzabile) o se invece siano da escludere motivi di pregiudizio alla veridicità e completezza del sistema di pubblicità realizzato dal registro derivanti dal consentire all'istante di regolarizzare la propria domanda.";
- Ritenuto che debba comunque ritenersi ferma l'applicabilità del richiamato art. 10-bis della L. n.ro
 241/1990 nelle sole ipotesi in cui le irregolarità riscontrate afferiscano una denuncia al R.E.A.;







- Sentiti i Responsabili e Titolari di P.O. dei Servizi "REGISTRO IMPRESE SEZIONE ORDINARIA" "REGISTRO IMPRESE SEZIONE SPECIALE" e "ARTIGIANATO":
- Al fine di garantire il generale interesse alla tempestiva conoscenza di determinati accadimenti nella vita delle imprese

DISPONE

- che l'eventuale richiesta di completamento, rettifica e/o integrazione, della documentazione ricevuta, sia predisposta da parte degli addetti appartenenti ai Servizi "REGISTRO IMPRESE SEZIONE ORDINARIA" "REGISTRO IMPRESE SEZIONE SPECIALE" e "ARTIGIANATO", in modo preciso e circostanziato, affinché si ispiri ai principi di chiarezza e completezza e contenga l'espressa indicazione che la domanda/denuncia dovrà essere regolarizzata "entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della presente richiesta";
- che il testo conclusivo del messaggio di correzione di cui al punto sub 1), preveda espressamente la sanzione conseguente alla mancata conformazione da parte dell'interessato secondo quanto intimato dall'Ufficio ovvero che "Decorso il predetto termine, nel caso di omessa, erronea e/o incompleta definizione, rettifica e/o integrazione della documentazione richiesta, la presente domanda/denuncia si intenderà rifiutata/rigettata. Il difetto di conformazione o la regolarizzazione, anche parziale dell'istanza/denuncia, legittimerà l'Ufficio alla chiusura definitiva dell'istruttoria e all'adozione del conseguenziale provvedimento di rifiuto/rigetto".

Il Conservatore del Registro delle Imprese

il Capo del Servizio - P.O. R.I. Sezione Ordinaria

Sig.ra Antonia SODANO

il Capo del Servizio - P.Q. R.I. Sezione Speciale

Dr. Francesco PALLADINO

il Capo del Servizio - P.O. Artigianato

Dr. Nicola MASTROPAOLO